




COMUNE DI CABELLA LIGURE

Provincia di Alessandria



PROT. 77

ORDINANZA DEL SINDACO N. 1 DEL 11 GENNAIO 2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

(ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

IL SINDACO

RICHIAMATA la Comunicazione prot. n. 0000296 dello 08.01.2021 (Rapporto di intervento n. 105/1) pervenuta dal Comando dei Vigili del Fuoco di Alessandria, con cui viene segnalato l'intervento effettuato a seguito di un incendio che ha interessato il locale cucina di un immobile sito in via Angelo Freggiaro n. 12 in Cabella Ligure, di proprietà del signor Agostino Boggeri, nato a Cabella Ligure il 30.04.1936;

PRESO ATTO che dal rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco emerge la constatazione di danni da fumo ed un possibile danneggiamento degli impianti elettrici del locale cucina;

TENUTO CONTO che il rapporto dei Vigili del Fuoco indica la necessità di interdire l'utilizzo del locale oggetto di incendio, nelle more dell'effettuazione di una verifica di sicurezza degli impianti e dell'esecuzione dei lavori di assicurazione e riparazione necessari;

PRESO ATTO dell'indicazione al Comune di quanto sopra al fine di adottare i provvedimenti contingibili e urgenti di competenza ritenuti necessari per eliminare la situazione di pericolo, a tutela dell'incolumità pubblica e privata;

CONSTATATO che, stante l'urgenza ed indifferibilità di iniziare e concludere le opere di messa in sicurezza, è necessario concedere alla proprietà e agli aventi diritto, a tutela della sicurezza pubblica e privata, la possibilità di accedere tramite idoneo tecnico incaricato al locale limitatamente a quanto necessario per effettuare le necessarie riparazioni degli impianti e la messa in sicurezza del locale;

CONSIDERATO che, data l'urgenza di provvedere, desumibile dalla suddetta comunicazione dei Vigili del Fuoco, è possibile omettere la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere in merito;

VISTO l'art. 26 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss. mm. e ii.;

VISTO l'art. 222 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e privata;

RITENUTO, altresì, necessario interdire l'utilizzo del locale di cui trattasi, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e salubrità;

VISTO l'art. 650 c.p. dal titolo "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità", secondo cui chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino ad Euro 206,00;

AI SENSI l'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

DICHIARA

inagibile il locale cucina dell'immobile sito in via Angelo Freggiaro n. 12 in Cabella Ligure, interessato dall'incendio sviluppatosi il giorno 08.01.2021 per le motivazioni espresse in parte narrativa, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e salubrità degli ambienti;

ORDINA

per tutte le motivazioni citate in parte narrativa, al signor Agostino Boggeri, nato a Cabella Ligure il 30.04.1936, in qualità di residente e proprietario:

1. di non utilizzare il locale cucina sito nell'immobile di via Angelo Freggiaro n. 12, in Cabella Ligure;
2. di provvedere, entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente Ordinanza, ad effettuare, attraverso idoneo tecnico incaricato, la pulizia e rimozione di tutti i rifiuti eventualmente presenti nel suddetto locale, nonché le necessarie riparazioni degli impianti e la messa in sicurezza, relazionando prontamente all'Ufficio Tecnico del Comune;
3. di eseguire e produrre al Comune ed ai Vigili del Fuoco idonea perizia tecnica, redatta da tecnico abilitato, che attesti le condizioni di salubrità e di messa in sicurezza del locale interessato dall'incendio, ivi compresi gli impianti in esso presenti.

DISPONE

- a. che la revoca della presente Ordinanza possa avvenire solo dopo la presentazione all'Ufficio Tecnico del Comune della succitata perizia di un tecnico che certifichi il ripristino delle condizioni di salubrità e di sicurezza del locale di cui trattasi, nonché la regolarità degli impianti con la presentazione di idonee certificazioni ai sensi del D.M. n. 37/2008 o atti equivalenti;
- b. che la documentazione di cui al succitato punto a) (perizia) debba essere presentata nel più breve tempo possibile, atteso che il locale non potrà essere utilizzato fino a revoca del presente provvedimento;

AVVERTE

che in caso di inottemperanza al punto 2., l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio e le relative spese saranno addebitate a carico del destinatario della presente Ordinanza, senza pregiudizio dell'azione penale, così come espressamente previsto dall'art. 54 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

DISPONE ALTRESI'

- la notifica della presente Ordinanza, per ogni effetto di Legge, al signor Agostino Boggeri, come in premessa identificato;
- l'invio di copia della presente Ordinanza a:
 - ✓ Prefettura di Alessandria - Ufficio Territoriale del Governo;
 - ✓ Comando Provinciale VVF di Alessandria;
 - ✓ Ufficio di Polizia Municipale sede per la verifica dell'osservanza della presente Ordinanza;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'interessato può proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Il Sindaco

Dott.ssa Roberta Daglio

